



**R. C.P. N.3/2019**

**IL TRIBUNALE DI VITERBO**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Covelli	Presidente
dott.ssa Fiorella Scarpato	Giudice
dott. Antonino Geraci	Giudice relatore

ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

letto il ricorso depositato in data 18.4.2019 con cui la FARNESE PNEUMATICI S.P.A. ha proposto una domanda ex art. 161, commà 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017);

considerato che il Tribunale ha rilevato la lacunosità dell'elenco dei creditori depositato congiuntamente al ricorso poiché carente dei nominativi dei singoli creditori;

rilevato che in data 24.5.2019 la società ricorrente ha depositato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Viterbo (cfr. visura in atti);

ritenuto che il termine debba essere fissato nella misura massima prevista dalla norma, non essendo pendente istanza di fallimento ed in considerazione del volume d'affari dell'impresa;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente termine sino al 16.9.2019 (in virtù della data di deposito del ricorso), ~~a decorrere dalla comunicazione del presente decreto~~ per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti (non essendo pendente istanza di fallimento il termine di cui sopra è soggetto a sospensione feriale – della quale si è già tenuto conto - arg. Cass. Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2018, n. 15435);

2. nomina un commissario giudiziale nella persona di GIU. PIETRO BENUCCI il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 70.000,00 (considerato l'entità del passivo emergente dall'elenco dei creditori depositato) presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre

eventuali spese del procedimento (effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Lazio Nord, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale **che il Commissario è autorizzato ad aprire**);

3.2. con cadenza mensile depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 25.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano. **Verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

4. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;
5. dispone che la cancelleria restituisca il fascicolo al giudice relatore unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione oggetto di riserva ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra nonché nei casi in cui il Commissario riferisca circa le violazioni degli obblighi di cui sopra;
6. **invita la ricorrente a depositare la proposta di concordato nell'assegnato termine previa sottoscrizione nelle forme prescritte atteso che il ricorso prenotativo non è stato sottoscritto nelle forme previste all'art. 152 l. fall.**

Così deciso in Viterbo in data 6.6.2019

Il Giudice relatore  
dott. Antonino Geraci



Il Presidente  
dott.ssa Maria Rosaria Covelli

